

**LEGGE REGIONALE N. 68/2015** “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva” esecutiva dall’1 luglio 2016- **PRECISAZIONI**

Il d.m. 24 aprile 2013, cosiddetto “Decreto Balduzzi” e la legge della Regione Toscana 9 ottobre 2015, n. 68 (), pur perseguendo lo stesso obiettivo (la tutela della salute di chi pratica attività sportive) rappresentano normative diverse con destinatari diversi, decorrenze diverse (il 1°luglio 2016 la legge regionale e, a seguito della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, il 1 luglio 2017 il Decreto Balduzzi) e soprattutto una diversa forza giuridica. Il decreto ministeriale si rivolge unicamente alle società sportive, la legge regionale 68/2015, invece, si rivolge in primo luogo ai gestori degli impianti e prevede obblighi, che se non osservati, espongono i gestori e gli stessi assegnatari anche alle sanzioni amministrative individuate dall’art.7.

Una lettura integrata e coordinata delle disposizioni appena richiamate porta a distinguere nettamente due ipotesi, quella delle **attività sportive praticate all’interno di un impianto sportivo** e quella delle **attività sportive praticate al di fuori di un impianto**.

Alle prime si applica a far data dal **1°luglio 2016**, la legge regionale 68/2015, che all’art.4 individua gli obblighi a carico dei gestori (proprietari o concessionari che siano) e quelli a carico delle “società, enti e associazioni sportive” assegnatarie di spazi all’interno degli impianti. I primi hanno l’obbligo di dotare l’impianto di defibrillatore, di provvedere alla sua manutenzione e di garantire, durante l’attività da loro organizzata, la presenza di esecutori BLS-D. Gli assegnatari di spazi hanno solo l’obbligo di assicurare la presenza degli esecutori BLS-D regolarmente formati. L’art.7 della legge prevede le sanzioni amministrative applicabili agli uni e agli altri, in caso di inadempimento degli obblighi di legge.

Alle seconde, le attività sportive svolte al di fuori di un impianto (ciclismo, canottaggio ecc...), non si applica la legge regionale, ma si applica ( a far data dal 1 luglio 2017) il Decreto Balduzzi, integrato, per quanto riguarda gli sport in movimento, dalla disposizione dettata dall’art.9 del DPGR 22 giugno 2016 n. 38/R (il regolamento di attuazione della legge regionale) secondo cui quando le società organizzano gli allenamenti, allorché “sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta”, le stesse debbano assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori B-LSD a bordo del mezzo di trasporto.

Ne deriva che, **in Toscana**, il **Decreto Balduzzi** (la legge statale che prevede in ultimo al 1 luglio 2017 l’entrata in vigore di una serie di obblighi sul defibrillatore) **è superato e neutralizzato dalla normativa regionale vigente, limitatamente all’ambito di applicazione su cui questa interviene.**